

## BOLLATURA CARNI

### REG.854 CAPO III: BOLLATURA SANITARIA

- 1. Il veterinario ufficiale sovrintende alla bollatura sanitaria e ai bolli utilizzati.
- 2. Il veterinario ufficiale assicura in particolare:
  - a) che il bollo sanitario sia apposto soltanto se l'animale (ungulati domestici, mammiferi selvatici d'allevamento diversi dai lagomorfi e selvaggina in libertà di grosse dimensioni) è stato sottoposto a ispezione ante mortem e post mortem in conformità del presente regolamento e non vi sono motivi per dichiarare le carni non idonee al consumo umano. Tuttavia il bollo sanitario può essere apposto prima dei risultati dell'esame della trichinosi, se il veterinario ufficiale è certo che la carne dell'animale interessato sarà commercializzata soltanto in caso di risultati soddisfacenti;
  - b) la bollatura sanitaria sia effettuata sulla superficie esterna della carcassa, mediante un **bollo impresso con l'inchiostro o a fuoco**, in modo tale che se le carcasse sono tagliate in mezze carcasse o quarti o le mezze carcasse sono tagliate in tre parti, un bollo sanitario sia apposto su ciascuna di esse.

### REG.854 CAPO III: BOLLATURA SANITARIA



- 3. Il bollo sanitario deve essere un bollo ovale di almeno 6,5 cm di larghezza per 4,5 cm di altezza recante le seguenti informazioni in caratteri perfettamente leggibili:
  - a) il bollo deve indicare il nome del paese in cui lo stabilimento è situato, che può essere scritto per intero in lettere maiuscole o indicato con un codice a due lettere in conformità della pertinente norma ISO. Nel caso degli Stati membri, tuttavia, i codici sono: "BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE e UK";
  - b) il bollo deve indicare il numero di riconoscimento del macello;
  - c) se apposto in un macello all'interno della Comunità, il bollo deve includere l'abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EU, EK, EB o WE.

### Allegati del Reg. CE 2074/2005

- Gli allegati I, II e III del Reg. CE n. 854/2004 sono modificati come segue.
- 1) L'All. I, sez. I, capo III, punto 3, è modificato come segue:
  - a) alla lettera a), il secondo comma è sostituito dal testo seguente:
    - "BE, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE e UK.";
  - b) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
    - "c) se apposto in un macello all'interno della Comunità, il bollo deve includere l'abbreviazione CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EÜ, EK, EB o WE."

### REG.854 CAPO III: BOLLATURA SANITARIA

- 4. L'altezza deve essere pari ad almeno 0,8 cm per le lettere e ad almeno 1 cm per le cifre. **Le dimensioni e i caratteri del bollo possono essere ridotti nel caso di agnelli, capretti e porcellini.**
- 5. I **colori utilizzati per la bollatura sanitaria** devono essere autorizzati **in conformità** delle norme comunitarie sull'impiego di **sostanze coloranti nei prodotti alimentari.**
- 6. Il bollo sanitario **può comprendere anche un'indicazione del veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni.** Le autorità competenti e gli operatori del settore alimentare possono continuare ad utilizzare attrezzature da essi ordinate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento fino al loro esaurimento o alla loro sostituzione.

## BOLLATURA CARNI

Bollo sanitario



**Indicazione  
della categoria**

LEGGE n.171 del 1964  
Bollo speciale che riporta per esteso,  
per le singole specie, l'indicazione  
della categoria di animali da cui  
le carni provengono.

## LEGGE n.171 del 4.4.1964

### Art. 2

- È fatto obbligo ai Comuni di disporre che le carni fresche e congelate siano contraddistinte, oltreché dal bollo sanitario prescritto dal regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni 20 dicembre 1928, n. 3298, da altro bollo speciale portante per esteso, per le singole specie, l'indicazione della categoria degli animali da cui le carni provengono, e cioè:
  - a) per i bovini: vitello, bovino adulto;
  - b) per i bufalini: bufalo, annutolo;
  - c) per gli equini: (categoria unica) equino;
  - d) per gli ovini: agnello, ovino adulto;
  - e) per i suini: (categoria unica) suino;
  - f) per i caprini: capretto, caprino adulto.
- Segue comma abrogato da D.L. 17.1.77 n. 3
- Ai fini della classificazione merceologica si intende per "vitello" un animale appartenente alla specie bovina, macellato prima dell'ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 chilogrammi. (Comma sostituito da ultimo da D.L. 24.6.04 n. 157).

## REG.854 CAPO III: BOLLATURA SANITARIA

- 7. Le carni degli animali che sono stati sottoposti a **macellazione di emergenza** al di fuori del macello devono recare un bollo sanitario speciale, che non può essere confuso né con il bollo sanitario previsto nel presente capitolo né col marchio di identificazione previsto all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) 853/2004.
- 8. Le carni di **selvaggina selvatica non scuoiata** non possono recare un bollo sanitario a meno che, dopo la scuoiatura in uno stabilimento per la manipolazione della selvaggina siano state sottoposte ad ispezione post mortem e dichiarate idonee al consumo umano.

## DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 193

### Art. 4. Macellazioni d'urgenza al di fuori del macello

1. Le carcasse, le mezzene, i quarti e le mezzene tagliate al massimo in tre parti, ottenute da macellazioni d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI del regolamento (CE) n. 853/2004, devono recare un bollo sanitario di forma rettangolare che misuri almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza recante le seguenti indicazioni:

- a) nella parte superiore l'indicazione dell'unità sanitaria locale nel cui territorio si trova il macello in cui le carni, ottenute da macellazione d'urgenza, vengono trasportate;
- b) al centro la sigla MSU seguita dal numero d'identificazione del macello;
- c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova il macello.

ASL 1  
MSU 345678  
Regione

Prot.: DGSnr/3/0439/P

Oggetto: bollatura sanitaria delle carni di ungulati domestici.

Altre etichette o sistemi di rintracciabilità non sostituiscono la BOLLATURA

Pertanto le carcasse, le mezzene, i quarti, le mezzene tagliate in tre parti, esitate da un macello prive di bollatura sanitaria, seppure recanti l'etichetta apposta ai sensi del regolamento CE 1760/2000 o altra etichetta d'identificazione e/o rintracciabilità, vanno giudicate non idonee al consumo umano, in quanto sono da considerarsi non ottenute in conformità al regolamento CE 854/2004.

Dal 2010 tutti i macelli devono essere riconosciuti.  
Pertanto il bollo rettangolare non può più essere utilizzato

DECRETO LEGISLATIVO  
6 Novembre 2007, n. 193  
(mercato nazionale)

ASL 1  
345678 M  
Regione

- 1. Il bollo sanitario da utilizzarsi nelle operazioni di bollatura di cui all'art. 5, comma 7, ed all'art. 6, comma 4, deve essere in forma rettangolare, misurare **almeno 6 cm in larghezza e 4 cm in altezza** e recare le seguenti indicazioni:
  - a) nella parte superiore l'indicazione dell'U.S.L. nel cui territorio si trova lo stabilimento;
  - b) al centro il numero di identificazione attribuito all'impianto dalla regione seguito dalla lettera M o S a seconda si tratti di macello o laboratorio di sezionamento;
  - c) nella parte inferiore il nome della regione o provincia autonoma nel cui territorio si trova lo stabilimento.
- 2. Il bollo sanitario di cui al comma 1 deve avere caratteri a stampa con un'altezza di **almeno 0,8 cm per le indicazioni riportate nelle parti superiori ed inferiore e di almeno 1 cm per la sigla ed il numero.**